

CAMPANIA

PILGER s.r.l

Servizi e soluzioni alle imprese e al cittadino

Bollettino di informazione anno IV - numero 1 - data: 02/01/2013



Cocopro, il ministero fissa le regole: i requisiti del progetto e le professioni escluse

Il progetto deve avere un obiettivo preciso e verificabile. Quindi niente Cocopro per call center, imprese di pulizie, edilizia ecc. Ecco la black-list delle professioni

Vita più difficile per le aziende che utilizzano i Cocopro. Può sembrare una banalità, ma per un contratto di collaborazione a progetto ora serve un vero "progetto". E ci sono lavori che un progetto non possono averlo, per definizione. Lo sostiene il ministero del Lavoro che elenca in una black-list le professioni che non è possibile svolgere come Cocopro.

Sono le regole fissate dalla circolare n. 29 dell'11 dicembre 2012 che fornisce alcuni chiarimenti operativi sulle novità introdotte dalla riforma del lavoro Fornero e in particolare sulle collaborazioni a progetto. La riforma ha modificato la "filosofia" dei contratti a progetto, spesso utilizzati per coprire rapporti che hanno tutte le caratteristiche del lavoro subordinato, ponendo quattro requisiti fondamentali:

- il **progetto specifico**, che non può essere la pura riproposizione dell'oggetto sociale;
- la durata, che dev'essere determinata (una data specifica) o determinabile (al raggiungimento del risultato);
- il corrispettivo, che deve avere un minimo stabilito calcolato sulla base delle retribuzioni dei dipendenti con mansioni analoghe;
- il coordinamento del lavoratore con il committente.



CAMPANIA

PILGER s.r.l

Servizi e soluzioni alle imprese e al cittadino

Il progetto e la black-list dei mestieri

La circolare specifica innanzitutto le caratteristiche del progetto: dev'essere specifico e determinato dal datore di lavoro o dallo stesso collaboratore, deve indicare esplicitamente il risultato da raggiungere, che deve essere oggettivamente verificabile. In sostanza il progetto, pur rientrando nell'attività complessiva dell'impresa, deve avere contenuti e obiettivi autonomi.

La logica conseguenza è che il collaboratore non deve svolgere compiti puramente esecutivi o ripetitivi. Ma il ministero del Lavoro non si limita ad enunciare il principio ma si prende la briga di individuare le singole professioni per le quali non è possibile stipulare un contratto a progetto, proprio perché non si prestano a una "progettualità", e vanno necessariamente ricondotte nell'ambito del rapporto di subordinazione.

Ecco l'elenco delle mansioni escluse dal Cocopro (che secondo lo stesso ministero è esemplificativo e non esaustivo):

- distributori di giornali e riviste
- addetti alle agenzie ippiche
- addetti alle pulizie
- autisti e autotrasportatori
- baristi e camerieri
- commessi e addetti alle vendite
- · custodi e portieri
- estetiste e parrucchieri
- facchini
- · istruttori di autoscuola

- letturisti di contatori
- magazzinieri
- manutentori
- muratori e altre qualifiche operaie dell'edilizia
- · piloti e assistenti di volo
- addetti al settore agricolo
- addetti alle attività di segreteria e terminalisti
- addetti alla somministrazione di cibi o bevande
- addetti ai call center per servizi "inbound" (di risposta).